



# Il Sistema di Dovuta Diligenza (SDD)

Indicazioni sui documenti



## LEGISLAZIONE APPLICABILE

I **tagli boschivi** nel territorio della Regione Piemonte devono essere eseguiti nel rispetto della [Legge forestale](#) vigente e del relativo [Regolamento](#) (vedasi anche i suoi [elementi fondamentali](#)).

**Ai fini del Regolamento EUTR, è necessario consultare attentamente il [sito della Regione Piemonte sulle Foreste](#) in quanto, tramite una serie di pagine e collegamenti *ad hoc*, fornisce le indicazioni necessarie sulla normativa applicabile (anche in materia ambientale), su come fare e a chi rivolgersi per effettuare gli interventi, su quali requisiti professionali sono richiesti, su come comportarsi in casi specifici (ad es. vincolo idrogeologico, trasformazione del bosco, aree protette ecc..) e su quali misure o modulistica devono essere adottate.**


N.B. Le prescrizioni del Regolamento UE n. 995/2010, oltre che per i boschi, valgono anche nel caso [dell'arboricoltura da legno](#), sia per il legname proveniente dalla pioppicoltura tradizionale sia per quello di latifoglie di pregio in impianti specializzati a ciclo medio-lungo.



**Ad esempio, in base alle caratteristiche del bosco e dell'intervento di taglio sono previste differenti modalità operative.**

Non sono richieste comunicazioni o autorizzazioni per tagli fino a 150 quintali per anno solare, quando destinati all'autoconsumo del proprietario, del possessore o dell'acquirente del bosco in piedi.

Il taglio dei boschi governati a fustaia può essere effettuato durante tutto l'anno mentre per i boschi cedui e a governo misto è invece necessario rispettare determinati periodi di taglio.





Come suggerito nel maggio 2013 dal Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Generale, Servizio II, Divisione 5 al Comando Regionale del Piemonte, gli Operatori sono invitati a presentare una **Comunicazione semplice** anche quando questa non sarebbe obbligatoria ai sensi della normativa forestale vigente in Piemonte (come nel caso di raccolta del legno in un contesto di arboricoltura).

Il citato documento infatti **include molte informazioni utili alla corretta applicazione di un Sistema di Dovuta Diligenza (SDD)**.

**L'Autorizzazione con progetto** va invece sempre richiesta per:

- utilizzazioni su proprietà pubblica superiori a 0,5 ettari,
- sostituzione di specie (art. 12),
- ripristino di boschi danneggiati o distrutti (art. 41) su superfici superiori ad 1 ettaro.



## ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Relativamente al legno o prodotti da esso derivati che hanno origine (ovvero sono raccolti) in Regione Piemonte, l'analisi e la **valutazione del rischio** può essere **semplificata**, in quanto non sussistono alcuni rischi potenziali né criticità rilevanti che possono essere o sono presenti nel caso del legno o prodotti derivati provenienti da altri Paesi/Regione di taglio.

A questo riguardo, infatti:

le specie legnose (essenze) raccolte non rientrano nella Convenzione CITES;

le specie legnose o i prodotti non possono essere accompagnati da una licenza FLEGT;

il CPI per l'Italia/Piemonte è pari a 47 (2016) – [consultare il sito www.transparency.it](http://www.transparency.it)  
[per il dato aggiornato](#)

Inoltre, sulla base di una specifica deliberazione della Regione Piemonte, è verificata:

- l'assenza di pratiche illegali nella regione di produzione,
- l'assenza di conflitti armati in corso nella regione di produzione,
- l'assenza di sanzioni ONU/UE a carico della regione di produzione





## CONTENUTI DEL SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA (SDD) PER OPERATORI LOCALI

Aspetti utili per la fase di accesso alle informazioni	Riferimenti
<p><u>Descrizione del prodotto:</u>            Denominazione commerciale            Tipo            Nome comune            Nome scientifico</p>	<p>Se il prodotto rientra nell'applicazione del Reg. EUTR (ovvero è incluso nel suo allegato), la sua descrizione (denominazione e tipo) può essere fatta attraverso l'uso della nomenclatura <a href="#">TARIC</a> (tariffa integrata comunitaria) o di quella commerciale corrente. Nei documenti autorizzativi è possibile utilizzare i nomi comuni dell'elenco specie riportato <a href="#">negli Allegati C, D ed E del Regolamento Forestale (DPGR 8/R/2011 e s.m.i.)</a>.            In alternativa, per il nome comune della specie legnosa si possono usare la norma <a href="#">UNI EN 13556</a> Legno tondo e segati – «Nomenclatura dei legnami utilizzati in Europa» o la <a href="#">UNI 2853</a> «Nomenclatura delle specie legnose che vegetano spontanee in Italia» che riportano anche il nome scientifico.  <b>Esempio: Legno tondo di larice – <i>Larix decidua</i> Mill.</b></p>
<p>Documento di autorizzazione al taglio</p> <p>N.B. Questo documento include molte delle informazioni richieste dal Regolamento EUTR.</p>	<p>Sulla base del Regolamento forestale in vigore in Regione Piemonte scegliere tra:</p> <p style="text-align: center;"><a href="#">Comunicazione semplice online</a>  <a href="#">Autorizzazione con progetto</a></p>
<p>Altri documenti attestanti la conformità con la legislazione applicabile.</p>	<p>Ad es.: contratto di acquisto del materiale legnoso, fatture di acquisto e vendita, documenti di trasporto.</p>



## CONTENUTI DEL SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA (SDD) PER OPERATORI LOCALI

Aspetti fondamentali per la fase di valutazione del rischio	Riferimenti
Garanzia del rispetto della legislazione applicabile	<i><a href="#">Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4.</a></i> Documenti autorizzativi al taglio, documenti di carattere fiscale e commerciale.
Diffusione della raccolta illegale di determinate specie legnose	Vedasi <a href="#">deliberazione</a> della Regione Piemonte
Prevalenza di pratiche illegali e di conflitti armati nella Regione di produzione	Vedasi <a href="#">deliberazione</a> della Regione Piemonte
Sanzioni ONU/UE a carico della Regione di produzione	Vedasi <a href="#">deliberazione</a> della Regione Piemonte
Complessità della catena di approvvigionamento	Deve essere riportata tra gli elementi della procedura di analisi e valutazione del rischio, possibilmente dettagliando tutti i passaggi nell'ambito della filiera.



## CONTENUTI DEL SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA (SDD) PER OPERATORI LOCALI

I dati relativi alle informazioni raccolte e alla conseguente analisi e valutazione del rischio vanno collegati tra loro in maniera organizzata tramite un apposito **registro**.

Questo può consistere in una tabella, un elaborato o un indice che rimandi ai singoli documenti. Registro e documenti del Sistema potranno essere in formato cartaceo o elettronico.





## I DOCUMENTI DEL SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA (SDD)

Come dettagliato nella [nota esplicativa](#) del MIPAF dell'11 dicembre 2015, l'Operatore è **tenuto a dimostrare**, per ogni **singolo approvvigionamento** di aver effettuato l'accesso alle informazioni e la relativa valutazione del rischio compresa l'eventuale mitigazione dello stesso.

In caso di controllo, ad un **Operatore** sarà chiesto di fornire:

- un **registro del SDD** aggiornato,
- i **documenti** di supporto del SDD (contratti di acquisto, autorizzazioni al taglio, ricevute, fatture ecc.),
- un **documento** che comprovi la prescritta effettuazione dell'**analisi e valutazione del rischio**, ovvero:
  - ✓ fornisca evidenze oggettive su come sono state adottate misure e procedure che consentano **l'accesso alle informazioni**, in particolare nei casi in cui il SDD è applicato a catene di approvvigionamento consolidate,
  - ✓ indichi come sono state controllate le **informazioni raccolte**,
  - ✓ evidenzi come è stato determinato il **livello di rischio** e le eventuali **misure di attenuazione** dello stesso.



Nel caso che un'impresa forestale piemontese utilizzi direttamente boschi in altri Paesi UE dovrà **garantire la conformità alla legislazione applicabile nel Paese di provenienza del legname** mentre se lo acquista dalla Svizzera o da altri Paesi extra UE dovrà considerare anche la normativa doganale.

In tale ambito i documenti in lingua straniera non necessitano di una traduzione ufficiale purché l'Operatore possa comprovare di comprenderne il significato e di essere in grado di utilizzarli ai fini della valutazione del rischio.

In questi casi, vista la maggior complessità della valutazione del rischio, può essere opportuno farsi supportare nella da uno degli Organismi di Monitoraggio (MO) riconosciuti dalla Commissione europea, che hanno sviluppato e mettono a disposizione degli Operatori, a titolo oneroso, documenti e strumenti di supporto per organizzare il SDD e applicare correttamente il Regolamento EUTR.



## Documenti del SDD

Per agevolare le imprese boschive locali della Regione Piemonte (in qualità di Operatori) è stato elaborato il file “Esempi pratici” che riporta un **modello di raccolta delle Informazioni, di analisi e valutazione del rischio e di registro delle partite di vendita**, che possono essere utilizzati ai fini di quanto prescritto dal Regolamento UE n. 995/2010.

Questi modelli vengono proposti, a titolo esemplificativo, anche con l'intento di minimizzare la gestione della documentazione e limitare l'aggravio di lavoro per gli Operatori della filiera locale.



## Esempio compilato

Il citato file “Esempi pratici” fa riferimento all’applicazione di un Sistema di Dovuta Diligenza in ambito regionale. La sua compilazione può essere effettuata a mano, direttamente su un modulo cartaceo precompilato in alcuni campi (su carta intestata), o utilizzando un file da completare di volta in volta.

Il caso riportato è quello di un’impresa forestale piemontese che acquista un lotto di legname in piedi direttamente dal proprietario del bosco e vende parte degli assortimenti ritraibili (legname da opera, legna da ardere e cippato) dal cantiere di utilizzazione e parte li trasferisce presso il deposito aziendale per stoccaggio/stagionatura o trasformazione interna.

La valutazione del rischio, se effettuata correttamente, permette all’Operatore di soddisfare i requisiti previsti dal Regolamento UE n. 995/2010.

La documentazione prodotta deve essere conservata per almeno 5 anni.



## Attenzione

Il file va inteso come ESEMPIO di STRUMENTO DI SUPPORTO che richiama quanto previsto dal Reg. EUTR ai fini di una Raccolta delle informazioni e Valutazione del rischio semplificata, ovvero applicabile nel caso in cui si intenda immettere nel mercato SOLO materiale legnoso che ha origine in Regione Piemonte. L'Operatore potrà comunque adattarlo al contesto in cui svolge la propria attività.

Il file pertanto NON COSTITUISCE un Sistema di Dovuta Diligenza completo ed esaustivo. A riguardo, l'Operatore dovrebbe stampare il risultato della valutazione del rischio effettuata che, dopo essere stata firmata, andrà inserita o inequivocabilmente collegata a un apposito REGISTRO (in formato cartaceo o digitale) in cui vengono riportate indicazioni su dove sono conservati i documenti usati per l'analisi - ai sensi del Reg. EUTR - dei diversi lotti/partite di materiale legnoso. Il REGISTRO potrebbe essere anche solo un semplice elenco numerico dei dossier contenenti i suddetti documenti.

Tale REGISTRO non va confuso né con il "Registro delle partite di vendita", riportato nel file «Esempi pratici» come riferimento per la tracciabilità a valle, né con il "Registro degli Operatori", previsto dal D.Lgs 178/2014 ma non ancora formalmente istituito.